



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/01

WHISTLEBLOWING

INDICE

1. Premessa	2
2. Soggetti che possono effettuare segnalazioni	3
3. Oggetto delle segnalazioni	4
4. I canali di segnalazione	5
• Canali di segnalazione interni	
• Canali di segnalazione esterni e divulgazione pubblica	
5. Modalità di segnalazione.....	7
• Procedura di gestione della segnalazione	
6. Protezione della riservatezza delle persone segnalanti	10
7. Tutela della persona coinvolta dal segnalante	10
8. Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali	11
9. Protezione dalle ritorsioni	11

Con la Legge n. 179 del 2017 il “whistleblowing” è entrato nella disciplina del D. Lgs. 231/01. Tale provvedimento ha introdotto il comma 2 bis all’art. 6, che prevede un ulteriore requisito di idoneità del Modello Organizzativo. La norma indica che il Modello debba mettere a disposizione, dei dipendenti all’interno dell’azienda e dei terzi portatori di interesse, idonei canali per effettuare segnalazioni circa condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e “fondate su elementi di fatto precisi e concordanti”, ovvero di violazioni dei precetti stabiliti dal Modello stesso. Perciò, l’assenza di un efficace sistema di segnalazione all’interno dell’organizzazione priva il Modello Organizzativo di idoneità preventiva.

1. Premessa

Il “whistleblowing” è la segnalazione effettuata da un soggetto che, nel contesto lavorativo pubblico o privato, viene a conoscenza di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

In attuazione della Direttiva UE 2019/1937, è stato emanato il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Mentre il D. Lgs. 231/2001 prevede uno o più canali di segnalazione, purché almeno uno garantisca la riservatezza dell’autore, la Direttiva dispone che siano sviluppati canali di segnalazione interna, oltre a canali di segnalazione esterna, gestiti da enti pubblici, e canali di segnalazione strettamente pubblici, da utilizzarsi in caso di ostruzionismo.

Al fine di soddisfare i requisiti di cui al sopracitato art. 6 comma 2 bis, è indispensabile che l’ente si doti di un sistema telematico di segnalazione, implementato nella rete intranet aziendale ovvero presso il sito internet della società. Il canale di segnalazione deve risultare completamente idoneo a garantire la riservatezza della segnalazione. Naturalmente, per evitare indebite ingerenze esterne, l’accesso al sistema di segnalazione deve essere appannaggio dei soli soggetti autorizzati, sicché solo a questi ultimi devono essere fornite le credenziali d’accesso. Devono pertanto essere implementate tutte le misure di natura tecnica e di prevenzione, necessarie a garantirne l’inviolabilità informatica e il buon funzionamento operativo. Allo stesso tempo, si può adottare un secondo canale di segnalazione in forma di un indirizzo e-mail, che faccia capo all’Organismo di Vigilanza nominato.

La Direttiva propone una differenziazione tra Canali di Segnalazione Interna “CSI” (artt. 7 - 9) gestiti in autonomia dalla singola entità pubblica o privata, Canali di Segnalazione Esterna “CSE” (artt. 10 - 14), gestiti da autorità pubbliche la cui strutturazione e organizzazione è appannaggio dello Stato e Canali di Divulgazione Pubblica (art. 15), che rappresentano la extrema ratio e sono fruibili dal segnalante laddove non sia dato seguito alla segnalazione inoltrata tramite uno tra i principali

canali, ovvero il segnalante abbia ragione di temere che la violazione possa comportare un pericolo imminente per il Pubblico interesse, oppure che l'utilizzo dei primi due canali possa stimolare condotte ritorsive nei suoi confronti.

La Direttiva, all'art. 7 comma II, **manifesta espressamente di prediligere l'utilizzo dello strumento della segnalazione interna**. Ciononostante, è doveroso che tutti e tre i canali siano sviluppati e messi a disposizione dei soggetti ammessi alla segnalazione.

La gestione della segnalazione è disciplinata in maniera molto approfondita all'interno della Direttiva, la quale impone l'esperimento di una chiara successione di azioni.

In particolare, l'art. 9, comma I, lett. a) dispone che l'ente debba dare avviso di ricevimento della segnalazione all'autore entro massimo 7 giorni dall'inoltro della stessa. Alla lett. f) è poi previsto che l'ente debba dare un concreto riscontro al segnalante circa gli interventi attuati a seguito della segnalazione, entro un "termine ragionevole", e, comunque non oltre 3 mesi a decorrere dalla scadenza dei 7 giorni successivi all'inoltro.

La Direttiva prevede che **sia designata una persona o un servizio terzo**, imparziale, che possa dare seguito alla segnalazione, che possibilmente coincida con il soggetto deputato a mantenere un costante interscambio con l'autore, al fine di avvalorare la segnalazione. Ancorché tale passaggio non sia disciplinato nel corpus normativo del D. Lgs. 231/01, è in ogni caso doveroso, per un Organismo di Vigilanza attento, istituire canali di segnalazione che consentano un interscambio informativo con l'autore della segnalazione. Facoltà, questa, fruibile nei soli casi in cui la segnalazione non sia effettuata in totale anonimato dall'autore. In entrambi i casi, un seguito diligente deve essere garantito anche in conseguenza di una segnalazione anonima.

Le misure di protezione del segnalante previste dalla Direttiva sono molto dettagliate, e ricomprendono divieti di ritorsione (art. 19), misure di contrasto diretto avverso le condotte ritorsive (art. 21) e misure di sostegno in favore del segnalante (art. 20). Un complesso di tutele ben più strutturato e regolato rispetto a quello disciplinato all'interno del D. Lgs. 231/01, ma che non si differenzia particolarmente dai presidi stabiliti, a livello nazionale, dalla Legge n. 179 del 2017.

2. Soggetti che possono effettuare segnalazioni

I seguenti soggetti possono segnare informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- i dipendenti, i titolari di un rapporto di collaborazione, i volontari e i tirocinanti, anche non retribuiti, che svolgono la propria attività lavorativa presso Masoenergia S.r.l.
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso enti pubblici o privati che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Masoenergia S.r.l.;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Masoenergia S.r.l.

-
- gli azionisti e le persone di Masoenergia S.r.l. con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche:

- quando il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

E' opportuno che le segnalazioni non siano in forma anonima. Masoenergia S.r.l. richiede che nelle segnalazioni sia esplicitata l'identità del segnalante, di cui è garantita la riservatezza nel rispetto della normativa vigente, in modo da rendere più agevole la verifica dei fatti segnalati ed informare il segnalante sugli esiti degli accertamenti svolti.

3. Oggetto delle segnalazioni

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;

-
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il segnalante abbia conoscenza, avendo egli fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della segnalazione. Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti, in modo da renderne concretamente possibile la verifica.

Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere, **sotto la propria personale responsabilità**, un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Non costituiscono segnalazioni rilevanti al fine del "whistleblowing":

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le comunicazioni o i reclami relativi ad attività di natura commerciale o di servizi al pubblico.

4. I canali di segnalazione

I canali attraverso i quali possono essere effettuate le segnalazioni sono i seguenti:

- interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

Canali di segnalazione interni

Le segnalazioni attraverso tali canali possono essere inviate tramite:

- i) piattaforma informatica accessibile dalla Home Page del sito internet di Masoenergia S.r.l.;
- ii) posta elettronica all'indirizzo e-mail rpct@masoenergia.it;

-
- iii) posta ordinaria al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), organo competente a gestire la segnalazione;
 - iv) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata dal segnalante in apposita audizione.

La piattaforma informatica costituisce lo strumento preferenziale per l'invio e la gestione delle segnalazioni, in quanto maggiormente idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante e adeguate misure di sicurezza delle informazioni.

Canali di segnalazione esterni e divulgazione pubblica

Il D. Lgs. n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e divulgazioni pubbliche di violazioni, nei casi espressamente previsti dalla norma.

La possibilità di effettuare segnalazioni esterne all'ANAC è consentita solo nei casi di seguito riportati:

- ove non sia attivo il canale di segnalazione interno, ovvero se il medesimo non risulti conforme alle prescrizioni di legge;
- nei casi in cui il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna alla quale non sia stato dato seguito;
- nei casi in cui il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- nei casi in cui il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Alla ricezione della segnalazione ANAC è tenuto a:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

I segnalanti possono anche effettuare direttamente una divulgazione pubblica nei seguenti casi:

- quando la persona segnalante abbia previamente effettuato una segnalazione interna ovvero abbia effettuato una segnalazione esterna ad ANAC e non sia stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- quando la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- quando la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5. Modalità di segnalazione

Come richiamato dalla normativa, in via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

A livello aziendale, la segnalazione deve essere effettuata utilizzando l'apposito strumento messo a disposizione sulla Home Page del sito aziendale sulla pagina "WHISTLEBLOWING".

L'utilizzo del sistema, oltre a garantire la tracciabilità delle operazioni eseguite, offre idonee garanzie a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e delle informazioni. In esso, tutte le informazioni che possono rivelare i contenuti della segnalazione e l'identità del suo autore, o che possono dare indicazioni sull'attività del segnalante, sono protette e, pertanto, è possibile inviare una segnalazione in totale riservatezza.

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi, al fine di consentire a Masoenergia S.r.l. di effettuare le dovute verifiche.

Solo nel caso in cui non fosse possibile accedere alla piattaforma informatica, il segnalante potrà effettuare la sua segnalazione attraverso i seguenti canali alternativi:

- posta elettronica, all'indirizzo rpct@masoenergia.it, accessibile esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT);
- posta raccomandata indirizzata a "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" di Masoenergia S.r.l. – Piazza Vecchia 18 - 38050 Telve (TN).

In tal caso, per assicurare la riservatezza del segnalante, la segnalazione dovrà essere inserita in una doppia busta chiusa, una più grande con all'interno la segnalazione e una busta più piccola chiusa contenente i dati del segnalante; sulla busta più grande, oltre all'indirizzo deve essere indicato "Riservata personale".

Il RPCT provvederà immediatamente a informare l'Organismo di Vigilanza (ODV) della segnalazione, per quanto di sua competenza.

Tutte le segnalazioni devono essere rivolte e consegnate esclusivamente al RPCT, responsabile della procedura. Eventuali segnalazioni ricevute erroneamente da un soggetto diverso devono essere immediatamente a lui trasmesse.

La segnalazione che riguardi direttamente il RPCT, o al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 comma 2 bis, può essere inoltrata direttamente all'ANAC, con le modalità descritte in precedenza e presenti sul sito istituzionale della stessa, al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Procedura di gestione della segnalazione

Destinatario della segnalazione è il RPCT, che, per la gestione della procedura, si può avvalere di uno o più collaboratori assoggettati anch'essi ai vincoli di riservatezza e di responsabilità.

Il RPCT comunica subito la segnalazione all'ODV, per la parte di sua competenza.

La segnalazione è gestita con l'adozione delle misure necessarie a prevenire il rischio di possibili violazioni e ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e riservatezza in ogni fase della gestione. La segnalazione, effettuata tramite la piattaforma informatica o tramite e-mail, arriva direttamente al RPCT, mentre quella trasmessa tramite posta ordinaria deve essere consegnata, ancora in plico chiuso, al RPCT. La segnalazione è gestita rispettando le seguenti fasi:

- a) il segnalante inoltra la segnalazione secondo le modalità viste in precedenza. L'identità del segnalante viene acquisita contestualmente alla segnalazione. Il RPCT e gli eventuali collaboratori, conosciuta l'identità dello stesso, certificano tramite autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l'assenza di ipotetici conflitti di interesse;
- b) il RPCT prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria e informa entro 7 giorni il segnalante del ricevimento della segnalazione. In seguito alla prima disamina, se indispensabile, il RPCT può chiedere chiarimenti al segnalante e/o a eventuali soggetti coinvolti nella segnalazione. Nell'istruttoria, volta a raccogliere ogni altra informazione e/o documento utile a verificare la veridicità dei fatti, possono essere coinvolte altre funzioni aziendali, le quali si impegnano a garantire la massima riservatezza;
- c) il RPCT, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza di archiviare la segnalazione, informandone il segnalante. Il riscontro circa la gestione della segnalazione, anche in caso di archiviazione, va fornito entro 3 mesi. Come specificato in precedenza, non saranno considerate le segnalazioni basate su mere voci o "sentito dire" o doglianze di carattere personale o rivendicazioni/istanze del segnalante. Non sono altresì prese in considerazione le segnalazioni basate su di un fatto già trattato e risolto in passato dalla Società o dall'Autorità competente.

Ritenuta invece attendibile la segnalazione, in base ai profili di illiceità riscontrati, il RPCT valuta l'inoltro della segnalazione ai seguenti soggetti:

- Presidente del CdA;
- Consiglio di Amministrazione;
- Autorità Giudiziaria, ANAC o Corte dei Conti, per i profili di rispettiva competenza.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni della Società, è inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espunti tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. La tutela della riservatezza del segnalante è garantita anche in caso di inoltro della segnalazione a soggetti terzi. I soggetti interni hanno il dovere di informare il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Nel caso di trasmissione all'Autorità Giudiziaria, all'ANAC o alla Corte dei Conti, la trasmissione avviene avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza, ai sensi del D. Lgs. 24/2023;

- d) entro il termine di conclusione del procedimento, e comunque nel termine massimo di 3 mesi, il RPCT comunica al segnalante le risultanze della istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa. Il procedimento si conclude con un report finale dell'indagine.

Le indagini interne consistono in attività di approfondimento condotte dall'ente nell'ambito della propria organizzazione al fine di:

- verificare notizie riguardanti possibili violazioni di legge o di policy aziendali e, in generale, di accertare – e quando possibile, prevenire - fatti che possano compromettere la Società e da cui potrebbero scaturire responsabilità civili, amministrative o penali, oppure danni reputazionali;
- garantire a Masoenergia S.r.l. la predisposizione di un'adeguata strategia difensiva, in caso di coinvolgimento in un procedimento ex D. Lgs. 231/2001, e porre tempestivamente in essere eventuali condotte riparatorie.

Le indagini devono essere condotte nel rispetto delle tutele previste dal diritto del lavoro, privacy e dall'ambito processuale penale e possono prevedere l'analisi di banche dati e altre fonti pubbliche (anche dei social), la raccolta e l'analisi di documentazione aziendale, l'analisi dei device (pc, tablet e telefoni) e interviste a persone informate sui fatti. Le indagini sono condotte nel rispetto di alcuni principi fondamentali, quali la finalità specifica per le quali sono condotte, la pertinenza e la non eccedenza, in ossequio alla regola del bilanciamento degli interessi aziendali e del singolo.

La durata complessiva del procedimento è di 90 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, salvo altro termine stabilito e comunicato al segnalante in caso di istruttoria particolarmente complessa.

Il RPCT è tenuto a documentare, mediante la conservazione a norma di legge dei documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la tracciabilità dell'intero procedimento di gestione. Tutta la documentazione relativa al procedimento di gestione della

segnalazione è trattata e archiviata con modalità informatiche e/o cartacee idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni contenute nei documenti.

In linea con il dettato normativo, la piattaforma per la gestione del “Whistleblowing”, messa a disposizione dalla Società, consente di gestire le segnalazioni con la garanzia di estrema riservatezza. Tutte le informazioni che possono rivelare i contenuti di una segnalazione e l'identità del suo autore, o che possono dare indicazioni sull'attività del segnalante, sono protette e cifrate a più livelli. Le segnalazioni, gli allegati, i log di attività e le sessioni sono cifrate e non esiste alcuna correlazione diretta tra segnalante ed eventuali segnalazioni. I documenti cartacei sono conservati in apposito armadio chiuso a chiave, collocato in ufficio anch'esso chiuso a chiave, il cui accesso è consentito esclusivamente al RPCT e all/i collaboratore/i, competenti della gestione delle segnalazioni e appositamente autorizzati.

6. Protezione della riservatezza delle persone segnalanti

Masoenergia S.r.l. si impegna a proteggere i segnalanti, nel rispetto della Direttiva, che dispone quanto segue:

- l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

7. Tutela della persona coinvolta dal segnalante

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Masoenergia S.r.l. tutela i diritti delle persone coinvolte dai segnalanti, innanzitutto assicurando, per garantire l'appropriata riservatezza, che ogni comunicazione relativa alla loro identità segua rigorosamente il criterio “need to know” (principio per cui una persona è autorizzata ad accedere a determinate informazioni solo se necessario - e nei limiti di quanto necessario - per l'esecuzione delle attività di propria competenza, secondo le mansioni assegnate aziendalimente).

La persona coinvolta viene informata dell'esistenza e del contenuto della segnalazione e ne riceve copia, ad eccezione del riferimento all'identità del segnalante, che non potrà in ogni caso essere resa nota alla persona coinvolta, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

La persona coinvolta ha diritto di essere informata dell'esito dell'istruttoria. Previa valutazione adeguatamente tracciata, l'informativa alla persona coinvolta può essere ritardata ovvero non effettuata in tutto o in parte, qualora appaia necessario attendere l'azione di pubbliche autorità, o qualora sia ragionevole ritenere che, fornendo l'informativa, possa essere a rischio la riservatezza della identità del segnalante tutelata secondo legge.

8. Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato da Masoenergia S.r.l., nonché da ANAC, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento UE 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate da Masoenergia S.r.l. per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

9. Protezione dalle ritorsioni

Per "ritorsione" si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca, o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Esempi di comportamenti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

-
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Nel rispetto delle previsioni di legge, Masoenergia S.r.l. garantisce la piena tutela del segnalante, assicurando la riservatezza sulla sua identità e sui fatti oggetto di segnalazione a partire dalla ricezione della segnalazione e vieta (e sanziona per quanto consentito dai propri poteri e facoltà) ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei suoi confronti in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati, nonché quelli rivolti a terzi a lui correlati, quali parenti, colleghi, soggetti giuridici di cui i segnalanti sono proprietari o per cui lavorano, che operano in un contesto lavorativo collegato Masoenergia S.r.l.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.